All. ''**B**'' al n. di Rep. 23074/15049

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

''FITel (Federazione Italiana Tempo Libero) APS

rete associativa per il tempo libero - ETS''

Approvato dal Decimo Congresso Nazionale FITeL

Parma, 23-24 ottobre 2025

Art. 1 - Costituzione, normativa applicabile, denominazione, durata e sede

La FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 1993 su iniziativa delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL (a seguire, anche indicata, per brevità: "Associazione"; ''FITel APS''; ''FITel''; ''FITel o Federazione Nazionale'').

L'Associazione è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

L'Associazione, rispettando i requisiti previsti dagli articoli 35, 36 e 41, primo comma, del CTS, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS (''RUNTS'') nella sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale ed in quella destinata alle Reti associative, con la denominazione: "**FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) APS rete associativa per il tempo**

libero - ETS”, in breve: ''FITel APS ETS''.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e durata illimitata.

La FITeL potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio nazionale ed all’estero.

L’Associazione è riconosciuta come Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto 559/C.24028.12000(A)(124) del 10.01.2001 dal Ministero dell’Interno.

Art. 2 - Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

Al fine di valorizzare le esperienze associative di enti e realtà collettive che abbiano come finalità la promozione del benessere della persona attraverso lo svolgimento di attività del tempo libero, la FITeL APS esercita le attività di interesse generale, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del CTS, di seguito indicate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, ove in possesso dei richiesti requisiti, esercita le attività tipiche delle Reti Associative di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) del Codice del Terzo Settore, ovverosia il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione o il supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati.

In particolare in via principale e non esaustiva potrà:

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali e di ogni ente associativo,

il quale abbia come scopo sociale le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata;

- valorizzare e promuovere l'esperienza degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- favorire forme di collegamento e collaborazione tra le associazioni aderenti e le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell'associazionismo ed i lavoratori in generale;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli e delle Associazioni con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi dispongono per l'associazionismo sociale nonché all'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;

• promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

• sviluppare e promuovere politiche attive e azioni positive per la parità di genere, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata e discriminata;

• sviluppare, promuovere e coordinare le attività di protezione civile anche attraverso enti, associazioni e reti associative affiliate.

Al verificarsi delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 41 del CTS, l'Associazione esercita altresì le funzioni riservate dal terzo comma del medesimo articolo alle reti associative nazionali.

La FITeL APS potrà inoltre:

- rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati per il raggiungimento degli scopi e delle finalità associative;

- sottoscrivere convenzioni, anche qualora nelle stesse sia previsto il riconoscimento di corrispettivi a suo favore, per sostenere l'attività della FITeL APS destinata alle entità collettive ad essa aderenti, nonché agli associati a ciascuna di esse.

Le attività statutarie saranno perseguite e svolte prevalentemente attraverso il ricorso all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati, come previsto dagli articoli 35 e seguenti del CTS in tema di

associazioni di promozione sociale.

In relazione a quanto sopra, la gestione operativa e le relative attività verranno finalizzate esclusivamente al conseguimento dei suoi obiettivi sociali.

La FITeL APS può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere tra gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizioni di accesso ai servizi del tempo libero.

La FITeL APS potrà partecipare ad associazioni o enti o altre entità con finalità analoghe alle sue, costituite per promuovere la collaborazione interassociativa nazionale ed internazionale. Di tale partecipazione deciderà il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 3- Soci

Sono soci della FITeL APS tutti coloro che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il sistema associativo FITeL APS ha a suo fondamento

l'insieme dei CRAL e delle Associazioni aderenti e si articola nei seguenti livelli: nazionale, regionale con le sue strutture territoriali.

Sono soci della federazione:

a) I Soci fondatori:

Sono soci fondatori le confederazioni CGIL, CISL e UIL, promotrici della costituzione della Federazione stessa. Questi non potranno sottoporre l'Associazione a controllo, direzione e coordinamento e a tal fine non potranno avere una rappresentanza complessiva maggiore del 20% all'interno di tutti gli organismi direttivi ed esecutivi della Associazione.

b) I Soci ordinari:

- Le FITeL APS Regionali.

Le FITeL APS Regionali, purchè costituite in osservanza al disposto del presente statuto, sono soci della FITeL APS rappresentando al proprio interno le strutture operative, i circoli ricreativi aziendali, i Circoli ricreativi Territoriali FITeL (CRT) e gli enti e le associazioni del tempo libero senza scopo di lucro i quali non siano dotati di strutture nazionali qualificabili come soci ordinari.

- I Circoli Ricreativi Aziendali (CRAL - Dopolavoro) con struttura nazionale senza scopo di lucro, gli Enti e/o le Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, le Reti associative di cui all'art. 41 del CTS e gli Enti del Terzo Settore che accettano e condividono le finalità statutarie,

che hanno fatto richiesta di adesione e questa sia stata accettata, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Si intendono Circoli Aziendali con struttura Nazionale, Reti Associative ed Enti e Associazioni Nazionali, quegli Enti con struttura di primo o di secondo livello che rappresentano i lavoratori appartenenti a categorie omogenee ovvero gli associati che ne condividono le finalità, che siano dotati di sedi, anche autonome, su più regioni a livello nazionale e comunque senza scopo di lucro.

I suddetti soci ordinari si esprimono mediante le rispettive rappresentanze statutarie.

Possono essere soci della FITeL APS i cittadini che ne condividono gli scopi sociali attraverso l'iscrizione ad una struttura di base della FITeL APS operante sul territorio e/o ad associazioni aderenti alla stessa FITeL APS.

La partecipazione alla vita associativa di questi avviene attraverso i circoli ricreativi territoriali aderenti alla FITeL APS e/o le associazioni a cui sono iscritti.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di

tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organismi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento delle stesse;
- frequentare i locali dell'Associazione e usare le attrezzature dalla stessa messe a disposizione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi effettuati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, approvarli secondo le modalità

previste dal presente Statuto e consultare i libri associativi;

- esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto ed eventualmente il codice etico ed i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali della FITeL.

L'adesione alla Federazione Nazionale, libera e volontaria, comporta necessariamente la condivisione da parte delle strutture regionali e/o territoriali FITel di un sistema organizzativo omogeneo, fondato su principi e modalità di funzionamento comuni, indispensabili per garantire il

rispetto dei principi di democraticità, di effettiva partecipazione e di trasparenza ed il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

Le anzidette strutture dovranno pertanto assicurare, anche adeguando i propri statuti a quello della Federazione Nazionale, l'omogeneità delle regole fondamentali di funzionamento, con particolare riferimento a quelli dei propri organismi.

In difetto, le medesime potranno essere destinatarie dello specifico provvedimento di cui al successivo art. 7.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - Organismi della FITeL (organi associativi)

Sono Organismi Nazionali della FITeL:

- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Svolgimento riunioni Organismi statutari da remoto

Tutti gli organismi statutari, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, possono attivare le proprie convocazioni in modalità di partecipazione, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo, scambiare e visionare documenti sempre in tempo reale e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 7 - Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL APS è una Federazione di Associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti dei soci fondatori sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL APS.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e degli altri enti aderenti può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL APS e viceversa.

Inoltre la FITeL APS non risponde a nessun titolo, ragione e

causa, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze Regionali e Territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della FITeL APS sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL APS nazionale.

La prima struttura è il livello regionale a cui aderiscono le associazioni di base e i CRT FITeL APS, questi ultimi possono essere comunali, sovra comunali e/o zonali. Il livello regionale è il principale livello di coordinamento della sintesi e della direzione politica ed organizzativa della FITeL APS sul territorio, valorizza l'insediamento e ne promuove lo sviluppo, rappresenta l'associazione nei confronti della Regione, enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

I componenti delle Presidenze regionali non possono essere eletti per più di due mandati ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

L’approvazione dei bilanci consuntivi delle FITeL Regionali APS deve avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo per permettere la pubblicazione, obbligatoria, che avverrà a cura di FITeL Nazionale.

Qualora le FITeL APS Regionali si rendano gravemente inadempienti nei confronti dell’Associazione, omettendo di adeguare il proprio statuto ai principi ed alle disposizioni di questa Associazione previste a garanzia dei principi di democraticità, partecipazione, collaborazione, trasparenza, onorabilità e funzionalità della struttura, ovvero omettendo o gravemente ritardando l’assolvimento degli impegni e delle obbligazioni assunte, o comunque non adempiano alle attività statutariamente previste ad esse riferite, saranno destinatarie del provvedimento di cui appresso, predisposto dalla Presidenza Nazionale e deliberato dal Consiglio Nazionale.

Su proposta della Presidenza nazionale, il Consiglio Nazionale, acquisito il preventivo parere concorde di almeno due dei componenti del Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri, emette motivato provvedimento avente ad oggetto la nomina di un commissario incaricato di ristabilire le condizioni di agibilità e di indire entro sei mesi un congresso straordinario per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti.

Art. 8 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale (o Congresso) è composto dai delegati eletti dai Congressi del livello regionale.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati e la loro ripartizione territoriale, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale che convoca il Congresso. Tale regolamento, come tutti quelli adottati dall'Associazione, dovrà essere improntato a garantire la democraticità della Federazione Nazionale e la rappresentatività delle associazioni aderenti sulla base degli iscritti, assicurando che tutti i soci possano partecipare alle competenti delibere.

Il Congresso può essere ordinario o straordinario.

Il Congresso Nazionale ordinario si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni per:

- eleggere l'Assemblea Nazionale;
- stabilire gli indirizzi generali della FITeL APS tra un congresso e l'altro;
- approvare eventuali modifiche allo statuto.

Il Congresso ordinario è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale tramite lettera agli associati pubblicata il mese precedente alla convocazione sul sito Internet della Associazione e/o sul periodico "Tempo Libero"; la lettera conterrà la localizzazione, l'ora, il giorno e l'ordine dei lavori dello svolgimento del congresso stesso.

Il Congresso ordinario è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati rappresentati dai rispettivi delegati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, per il tramite dei rispettivi delegati, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Congresso straordinario è convocato dal Presidente su delibera dell'Assemblea Nazionale, con le stesse modalità previste per quello ordinario per:

- deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- deliberare in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorrendo:

- per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

Art. 9 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale Fitel (anche: ''Assemblea'') è eletta

dal Congresso ed è composta dai delegati eletti al congresso nazionale con le modalità previste dal regolamento congressuale, che deve in ogni caso assicurare la partecipazione della totalità della base associativa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto rappresentati, deliberando in ogni caso a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, dura in carica per l'intero mandato congressuale e viene eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni, e viene sostituita dall'Assemblea eletta dal Congresso medesimo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dalla Presidenza Nazionale ogni qualvolta ricorrono i motivi e le necessità e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello sociale, ove previsto; in via straordinaria è convocata dalla Presidenza nazionale o anche su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di impedimento il singolo delegato può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un delegato all'uopo dalla Presidenza.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
- nomina, secondo quanto previsto al successivo art. 14, il soggetto deputato alla revisione legale dei conti, potendolo in tal caso revocare;
- delibera sulla composizione numerica del Consiglio Nazionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori interessati non hanno diritto di voto;
- approva il bilancio consuntivo e quello sociale, ove predisposto per obbligo di Legge o volontariamente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle

modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 25.

Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione deve convocare un Congresso straordinario.

L'Assemblea che delibera le modifiche dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea che delibera la convocazione per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina tutte le iniziative necessarie per attuare gli orientamenti congressuali, gli scopi statutari e quanto previsto dall'Assemblea Nazionale.

È investito di tutti i poteri previsti dallo Statuto.

È costituito da un massimo di 140 componenti.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- formulare programmi annuali e controllarne l'attuazione;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere il Comitato di Presidenza e il Comitato Direttivo, definendo il numero dei componenti;
- delibera la convocazione del Congresso;
- al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del

Codice del Terzo settore e sussistendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 25, nominare l'organismo di revisione, potendolo in tal caso revocare;

- determinare le quote associative, anche annuali e la ripartizione delle stesse;
- deliberare i Regolamenti congressuali per garantire la partecipazione e la rappresentatività degli associati secondo principi democratici;
- approvare se redatto, il Regolamento Generale attuativo dello statuto proposto dal Comitato Direttivo;
- deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, sui provvedimenti disciplinari di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL APS, nonché sull'ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- proporre all'Assemblea la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- proporre all'Assemblea lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- proporre eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio è convocato dal Comitato di Presidenza almeno 2 (due) volte l'anno ed è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, da un componente del comitato di Presidenza a

ciò delegato.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Nazionale delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto preveda quorum rafforzati.

Il Consiglio Nazionale resta in carica 4 (quattro) anni.

Art. 11 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 40 (quaranta) componenti, compreso il Comitato di Presidenza.

In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi potranno essere sostituiti attraverso una nuova elezione su proposta della struttura a cui faceva riferimento il componente del direttivo decaduto.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza ogni volta ritenuta necessaria, sarà organizzato per dipartimenti di lavoro che avranno la responsabilità di realizzazione dei progetti e delle proposte che il Consiglio Nazionale delibererà.

Il comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- collabora con la Presidenza per l'attuazione degli indirizzi Congressuali, delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale e vigila sull'osservanza

delle medesime;

- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza, programmi annuali e bilanci preventivi e consuntivi;
- propone al Consiglio Nazionale, su indicazione della Presidenza:
- le quote associative e la loro ripartizione;
- l'approvazione del regolamento generale dello Statuto;
- i provvedimenti disciplinari;
- la convocazione dell'Assemblea Nazionale;
- la convocazione del Congresso;
- approva eventuali variazioni al bilancio preventivo presentate dalla Presidenza e da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Art. 12 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza attua gli indirizzi congressuali, le scelte dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale in conformità ai principi ispiratori del presente statuto.

Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

In caso di decadenza di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le modalità di elezione o di ratifica previste dal precedente comma.

Il comitato di Presidenza fra l'altro:

- predispone i programmi di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione;
- convoca e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- propone la convocazione dell'Assemblea Nazionale e convoca il Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- predispone eventuali variazioni di bilancio;
- ratifica le accettazioni di adesione dei Soci affiliati, accolte dai Comitati regionali;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organismi;
- propone le quote associative;
- propone il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- propone i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL APS;
- può proporre l'ammissione dei nuovi soci;
- propone le modifiche allo statuto da presentare al Congresso o all'Assemblea Nazionale;
- istituisce, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;

- vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determina le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- assume ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà considerato doppio. Non è previsto l'istituto della delega.

Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza, nel proprio ambito, può conferire deleghe.

I componenti della Presidenza nazionale non possono essere eletti per più di due mandati, ad esclusione del mandato del Presidente che non può essere rinnovato.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della FITeL APS, viene eletto dal Consiglio Nazionale.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- presiedere l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo;

- convocare il Congresso Nazionale;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organismi tecnici dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- disporre della firma dell'Associazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito dell'Associazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente previa comunicazione e approvazione del Comitato Direttivo.

Art. 14 - Organo di Controllo - Collegio dei Sindaci e Revisione legale dei conti

Il Collegio dei Sindaci è l'Organo di Controllo che è costituito ed opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, a cui si fa espresso rinvio; esso è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno un Presidente.

Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, che ne fissa eventualmente anche il compenso.

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Nazionale, al ricorrere delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 25 o, in caso contrario, l'Assemblea Nazionale, nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dirime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione. È garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Elegge al suo interno il Presidente.

Partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Art. 16 - Assemblea Nazionale donne Fitel

Si costituisce l'Assemblea Nazionale donne Fitel composta dalle delegate al Congresso e dalle componenti dei CdfR e del CdfN.

L'Assemblea individua i programmi generali di lavoro e le linee di intervento relative alla promozione di politiche attive per la parità di genere, ad azioni positive miranti al riequilibrio della rappresentanza di genere con particolare attenzione alla parte sottorappresentata.

L'Assemblea è presieduta dalla Coordinatrice rappresentante CdfN e da un/una componente della Presidenza Fitel Nazionale.

L'Assemblea è convocata dal CdfN di concerto con la Presidenza Fitel Nazionale.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta ne ricorrano i motivi e le esigenze, almeno una volta tra un Congresso e l'altro.

Art. 17 - Coordinamento donne Fitel (Cdf)

Si costituiscono e si attivano i Coordinamenti donne Fitel a livello sia nazionale sia regionale. I Cdf nazionale e regionali sono un valore aggiunto con il fine di rafforzare, sviluppare e consolidare la Federazione.

Composizione dei Cdf:

a) Fanno parte dei Cdf Regionali (CdfR) tutte le componenti della rete Fitel che vogliano parteciparvi;

b) Fanno parte del Cdf Nazionale (CdfN) tutte le componenti del Consiglio Nazionale, le Coordinatrici rappresentanti dei

CdfR e 9 componenti elette dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.

Al momento della loro costituzione i CdfR dovranno eleggere una Coordinatrice rappresentante, che farà parte del CdfN.

Il CdfN eleggerà una Coordinatrice rappresentante.

- Le Coordinatrici rappresentanti CdfR e CdfN avranno una rotazione congressuale con le stesse modalità utilizzate per le Presidenze Fitel regionali e nazionale.

Le Coordinatrici rappresentanti CdfR parteciperanno ai lavori dei rispettivi Consigli regionali Fitel; la Coordinatrice rappresentante nazionale parteciperà ai lavori del Consiglio Nazionale Fitel.

Art. 18 - Struttura tecnico-amministrativa

Per la predisposizione tecnica e l'applicazione delle delibere nonché per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi contabili, gestionali, di funzionamento e di produzione ed erogazione dei servizi, l'Associazione può avvalersi di una idonea struttura tecnico-organizzativa, il cui ruolo, competenze e funzioni, sono definiti dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale sovrintende al buon funzionamento della struttura tecnico-organizzativa e ne è il responsabile.

Art. 19 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;

- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione dell'Associazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia dell'Associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima~~.~~;
- ogni altra entrata, comunque denominata, ammessa ai sensi della normativa applicabile.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Tutto il patrimonio della FITeL, comprensivo di ricavi,

rendite ed entrate sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Dopo essere stato approvato il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi di Legge o volontariamente.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

Art. 22 - Adempimenti pubblicitari

Le delibere adottate dagli organismi nazionali, regionali e territoriali, ivi compreso i bilanci approvati, oltre ad essere debitamente trascritte nei relativi libri, saranno

pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data delle riunioni e pubblicate sul sito della Associazione nonché inviati, in quanto previsto, agli organismi di cui al Decreto Legislativo 117/2017

Ogni Associazione aderente è tenuta ad aggiornare il proprio libro soci all'interno della piattaforma tesseramento FITeL APS.

Art. 23 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 (quattro) anni e sono rinnovabili, fatte salve le specifiche previsioni indicate negli articoli che precedono.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organismi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organismi, ai diversi livelli, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

La FITeL APS prevede al suo interno altri livelli di incompatibilità definite con apposita delibera del Consiglio Nazionale e/o nell'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto.

La durata dei mandati negli organismi dirigenti potrà essere

definita in apposito regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dal Congresso straordinario convocato dall'Assemblea Nazionale con il quorum previsto all'articolo 8 su iniziativa di almeno il 50% più uno dei componenti del Consiglio Nazionale riunito in sessione straordinaria e che delibera validamente solo con maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del Registro Unico Nazionale del terzo settore, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale o dall'Assemblea Nazionale nel periodo intercorrenza tra un Congresso e il successivo.

Art. 26 - Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione del presente Statuto, se predisposto, è parte integrante del medesimo.

Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 27 - Clausola generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto Legge 117/2017 e dal Codice Civile.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio